

Capo VIII

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali ⁽¹⁾

c.c. art. 2484. Cause di scioglimento ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ .

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [c.c. 2250, 2485, 2486, 2519, 2710, 2711]:

- 1) per il decorso del termine [c.c. 2272, n. 1, 2328, n. 13];
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [c.c. 2272, n. 2, 2328, n. 3], salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea [c.c. 2409];
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter [c.c. 2327] ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 ⁽⁶⁾;
- 6) per deliberazione dell'assemblea [c.c. 2272, n. 3, 2369];
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto [c.c. 2272, n. 5].

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione ⁽⁸⁾ .

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma ⁽⁸⁾ .

⁽¹⁾ Il Capo VIII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2498 a 2504-decies, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 2484 a 2496, dall'art. 4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Si riporta qui di seguito il testo del capo VIII in vigore prima della suddetta sostituzione: «Capo VIII - Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società [1]

Sezione I - Della trasformazione delle società [2]

2498. Trasformazione in società aventi personalità giuridica.

La deliberazione di trasformazione [c.c. 2437] di una società in nome collettivo [c.c. 2291] o in accomandita semplice [c.c. 2313] in società per azioni [c.c. 2325], in accomandita per azioni [c.c. 2462] o a responsabilità limitata [c.c. 2472] deve risultare da atto pubblico [c.c. 2328, 2504, 2699, 2725] e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato [c.c. 2369, 2447].

Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'articolo 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese [disp. att. c.c. 100] con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato [c.c. 2188, 2629; disp. att. c.c. 211].

La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione [c.c. 2331] [3].

[1] Intitolazione così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[2] Vedi la L. 18 marzo 1965, n. 170 e la L. 17 febbraio 1968, n. 57, sul trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.

[3] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 2499 e 2500 novellati dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2499. Responsabilità dei soci.

La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume [c.c. 2727] se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione [c.c. 2964] [1] [2].

[1] Vedi, anche, l'art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2500-quinquies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2500. Assegnazione di azioni e quote.

Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto alla assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.

Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'articolo 2474.

Sezione II - Della fusione delle società

2501. Forme di fusione

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre [1].

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo [2].

[1] Vedi la L. 18 marzo 1965, n. 170, sul trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

2501-bis. Progetto di fusione.

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione [c.c. 2249, 2250];
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro [c.c. 2436, 2440];
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [c.c. 2350];
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [c.c. 2348];
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese [1] [2] [3].

[1] Comma così sostituito dall'art. 30, L. 24 novembre 2000, n. 340. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma».

[2] Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[3] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2501-ter novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2501-ter. Situazione patrimoniale.

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società [c.c. 2436].

La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio [c.c. 2423].

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma [1] [2].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2501-quater novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2501-quater. Relazione degli amministratori.

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260, 2429].

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.

Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione [c.c. 2425] [1] [2].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2501-quinquies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2501-quinquies. Relazione degli esperti.

Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi.

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione [1] [2].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2501-sexies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2501-sexies. Deposito di atti.

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata:

1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies;

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;

3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-ter.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261, 2320, 2422, 2464, 2490] [1] [2].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2501-septies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2502. Deliberazione di fusione.

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto [1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie. Vedi, l'art. 73, L. 10 giugno 1978, n. 295 e l'art. 69, L. 22 ottobre 1986, n. 742, per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e sulla vita; nonché l'art. 50, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro.

2502-bis. Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione.

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese [disp. att. c.c. 100], insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 [e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese] [1].

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII [2].

[1] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 30, L. 24 novembre 2000, n. 340.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

2503. Opposizione dei creditori.

La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca [1].

Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione [2].

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia [3].

[1] Comma così sostituito dall'art. 30, L. 24 novembre 2000, n. 340. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito». Il termine indicato in tale formulazione era stato ridotto a 15 giorni dall'art. 25, D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, di attuazione della direttiva 89/646/CEE, in materia degli enti creditizi; ad un mese dall'art. 10, D.L. 31 maggio 1994, n. 332 (Gazz. Uff. 1 giugno 1994, n. 126), convertito, con modificazioni, con L. 30 luglio 1994, n. 474 (Gazz. Uff. 30 luglio 1994, n. 177), sull'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni. In merito a tale testo la Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 47 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9 - Prima serie speciale), aveva dichiarato: 1) l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevedeva che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione conseguisse esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione; 2) ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente articolo, nel testo sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, nella parte in cui non prevedeva che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione conseguisse esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione.

[2] Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, con L. 27 ottobre 1994, n. 598, che ha ridotto il termine per l'opposizione dei creditori a quindici giorni in relazione al trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM e alle società dal medesimo controllate.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE, in materia di fusioni e scissioni societarie e poi così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 1991, n. 68. Vedi, inoltre, il D.L. 10 settembre 1993, n. 350, sull'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni, convertito con L. 8 novembre 1993, n. 442. La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 409 (Gazz. Uff. 4 novembre 1992, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

2503-bis. Obbligazioni.

I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2410].

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441] [1].

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415 [2].

[1] Comma così modificato dall'art. 30, L. 24 novembre 2000, n. 340. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso».

[2] Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

2504. Atto di fusione.

La fusione deve essere fatta per atto pubblico [c.c. 2328, 2498, 2699].

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

[Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese] [1] [2].

[1] Comma abrogato dall'art. 30, L. 24 novembre 2000, n. 340.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie. Vedi, anche, l'art. 7, la L. 16 dicembre 1977, n. 904, che modifica la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale. La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 409 (Gazz. Uff. 4 novembre 1992, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

2504-bis. Effetti della fusione.

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori [1].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

2504-ter. Divieto di assegnazione di azioni o quote.

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante [1].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

2504-quater. Invalidità della fusione.

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione [1].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

2504-quinquies. Incorporazione di società interamente possedute.

Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501-quater e 2501-quinquies [1] [2].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2505 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2504-sexies. Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese.

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter [1] [2].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie e poi così sostituito dall'art. 30, L. 24 novembre 2000, n. 340. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta ufficiale.

Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457-ter».

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2505-ter novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Sezione III - Della scissione delle società 1

2504-septies. Forme di scissione.

La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo [2] [3].

[1] Sezione aggiunta dall'art. 18, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[3] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2506 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2504-octies. Progetto di scissione.

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.

[Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2501-bis] [1] [2] [3].

[1] Comma abrogato dall'art. 30, L. 24 novembre 2000, n. 340.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[3] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2506-bis novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2504-novies. Norme applicabili.

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-ter e 2501-quater.

La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La relazione degli esperti è regolata dall'articolo 2501-quinquies. Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Sono altresì applicabili gli articoli 2501-sexies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater e 2504-sexies [1] [2].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2506-ter novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2504-decies. Effetti della scissione.

La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico [1] [2].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie. Per una deroga al presente comma vedi l'art. 10 D.L. 31 maggio 1994, n. 332 (Gazz. Uff. 1 giugno 1994, n. 126), convertito, con modificazioni, con L. 30 luglio 1994, n. 474 (Gazz. Uff. 30 luglio 1994, n. 177) sull'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2506-quater novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6».

(2) Il Capo VIII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2498 a 2504-decies, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 2484 a 2496, dall'art. 4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 6 del 2003 è riportato nella nota al Capo VII.

(3) L'articolo 4 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 è stato rettificato con avvisi pubblicati nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153 e nella Gazz. Uff. 18 luglio 2003, n. 165.

(4) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2448 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(5) L'art. 3, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 aveva inserito, nel presente articolo, un comma, dopo il primo, che così disponeva: «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.» Tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(6) Il presente numero non si applica alle Sicav ai sensi di quanto disposto dall'art. 35-octies, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 4, comma 5, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

(7) Vedi, anche, l'art. 182-sexies, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Vedi, inoltre, l'art. 26, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(8) Vedi, anche, l'art. 35-octies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 4, comma 5, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.